ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia - Romagna

*** * ***

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-4983 del 10/09/2026
Oggetto	D.Lgs. 115/08, D.P.R. 59/2013, D.Lgs. 190/2024: Fidenza Energia s.r.l. - Autorizzazione alla realizzazione e gestione di un sistema integrato per la produzione di energia elettrica e termica in assetto cogenerativo da fonte non rinnovabile di potenza nominale pari a 1.400 kWe e 1.414 kWt, abbinato ad un sistema a pompa di calore geotermica da 1.014 kWt complessivi, presso la Centrale Geotermica "Europa" di via Togliatti in Comune di Fidenza (PR)
Proposta	n. PDET-AMB-2026-5141 del 08/09/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Parma
Responsabile adottante	BEATRICE ANELLI

Questo giorno dieci SETTEMBRE 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- ➔ l'art.11 comma 7 del D.Lgs. 115/2008;
- ➔ la Legge n. 241/1990;
- ➔ la L.R. 26/2004;
- ➔ il D.P.R. 59/2013;
- ➔ il D.Lgs. 190/2024.

PREMESSO CHE:

la società Fidenza Energia s.r.l. con sede legale in via Tetti Dell'Oleo n. 17/25, Borgaro Torinese (TO), C.F. e Partita I.V.A. n° 02817810340, ha presentato ad ARPAE Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Parma istanza di Autorizzazione, ai sensi dell'art. 11 comma 7 del D.Lgs. 115/2008, acquisita al prot. 46497 del 12/3/2026 e seguenti, per la realizzazione e gestione di un sistema integrato per la produzione di energia elettrica e termica in assetto cogenerativo da fonte non rinnovabile di potenza nominale pari a 1.400 kWe e 1.414 kWt, abbinato ad un sistema a pompa di calore geotermica da 1.014 kWt complessivi; presso la Centrale Geotermica "Europa" di via Togliatti in Comune di Fidenza (PR);

il progetto presentato prevede la dismissione completa delle unità cogenerative esistenti, giunte a fine vita tecnica, per sostituirle con due motori endotermici MANN E3872LE201 di tipo stazionario alimentati a gas metano di rete che lavorano sempre in assetto cogenerativo. Contestualmente verrà anche sostituita la caldaia a gas da 298 kW con una di potenzialità pari a 5.800 kW. Nel nuovo assetto dell'impianto verrà anche potenziata la quota di produzione termica da fonte rinnovabile, senza modificare le capacità dei pozzi già autorizzati, sostituendo la pompa di calore installata con due pompe di calore acqua-acqua TEON T650W della potenza termica resa di 507 kW ciascuna. Gli impianti elettrici ed idraulici di centrale verranno di conseguenza modificati per integrare in modo ottimale i nuovi impianti di generazione; per massimizzare la produzione di energia termica dei cogeneratori e contemporaneamente ridurre l'utilizzo delle caldaie a metano, si installeranno due serbatoi di accumulo termico coibentati cilindrici ad asse verticale con capacità di 331 metri cubi ciascuno. Si prevede inoltre di recuperare calore dal secondo stadio intercooler dei cogeneratori attraverso l'interposizione di un circuito di scambio termico con l'acqua di pozzo, che permetterà di innalzarne ulteriormente la temperatura, aumentando così il COP delle macchine e riducendo il salto termico tra prelievo e re-immissione in falda.
In sintesi si prevede la **modifica dell'assetto** dell'esistente Centrale Europa nel Comune di Fidenza in provincia di Parma mediante un **sistema integrato** per la produzione di energia elettrica e termica in **assetto cogenerativo da fonte non rinnovabile** di potenza nominale pari a 1.400 kWe e 1.414 kWt, **abbinato ad un sistema a pompa di calore geotermica** da 1.014 kWt complessivi; il sistema integrato è meglio rappresentato nella tabella riassuntiva dell'intervento che segue:

Quadro riassuntivo dell'intervento		
Ciclo tecnologico	Descrizione	Apparecchiature utilizzate

A: Cogenerazione	Motori a combustione interna di tipo stazionario alimentato a gas metano di rete abbinato a pompa di calore a compressione e serbatoio di accumulo termico (*nuova installazione*)	come descritto nell'elaborato "Relazione Tecnica" ai capitoli "6.2 Linea di distribuzione dell'energia elettrica" e "4.1. Scelta tecnologica, schema di flusso del bilancio energetico"
B: Produzione energia termica	Caldaia pressurizzata in acciaio a basso NOx (*attualmente esistente all'interno della centrale termica*)	n° 1 generatore di calore alimentato a gas metano con potenza al focolare pari a 2.995 kWt, PN=6 bar, Tmax=110° C e potenza nominale massima 2.830 kW
	Caldaia pressurizzata in acciaio a basso NOx (*nuova installazione*)	n° 1 generatore di calore alimentato a gas metano con potenza al focolare pari a 5.800 kWt, PN=16 bar, Tmax=110° C e potenza nominale massima 5.480 kW
C: Produzione energia termica da fonte rinnovabile	Pompa di calore acqua-acqua (*nuova installazione*)	n°2 pompe di calore acqua/acqua con potenza resa di 507 kW/cad che prelevano calore dall'acqua di falda attraverso i pozzi esistenti P1 e P2 e la reimmettono attraverso i pozzi P3 e P4.

in data 28/5/2026, con prot. ARPAE n. 97487, è stata altresì acquisita l'istanza di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale ex D.P.R. 59/2013 di cui al precedente atto n. DET-AMB-2024-3571 del 26/06/2024, relativamente alle matrici ambientali: a) "emissioni in atmosfera" per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06, b) "rumore" di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95;

ARPAE, S.A.E. di Parma, con nota prot. n° 61578 del 2/4/2026, ha avviato il procedimento e indetto Conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L. 241/90, da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 bis della medesima Legge invitando a parteciparvi le Amministrazioni/Enti coinvolti al rilascio di permessi/autorizzazioni/pareri/nulla osta nell'ambito del procedimento unico ex D.Lgs. 115/2008, con la medesima nota sono stati trasmessi i documenti ed elaborati progettuali;

che il procedimento unico indetto come sopra ricomprende tutti i pareri/nulla osta/determinazioni necessari al fine di:

- rilasciare l'Autorizzazione Unica ex Art. 11 del D.Lgs. 115/2008 per l'installazione e gestione dei cogeneratori a fonti non rinnovabili di potenza pari a 1.400 kWe e 1.414 kWt, (motori a

combustione interna di tipo stazionario alimentato a gas metano di rete abbinato a pompa di calore a compressione e serbatoio di accumulo termico) e opere accessorie;

- rilasciare l'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 190/2024 per l'installazione e gestione di impianti geotermici di potenza fino a 300 MW (lettera e, allegato C del Decreto) e opere accessorie;

- adottare, ai sensi del DPR 59/2013 la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali a) "emissioni in atmosfera" per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06, b) "rumore" di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95.

DATO ATTO CHE:

alla Conferenza dei Servizi (C.d.S.) sono stati invitati i seguenti Enti: Comune di Fidenza, AUSL di Parma (Servizio Igiene e Sanità Pubblica e Servizio Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro), Comando Provinciale VV.F. di Parma, oltre al Servizio Territoriale di questa Agenzia;

su richiesta della Conferenza dei Servizi la documentazione progettuale è stata integrata in data 28/5/2026 con nota acquisita al prot. ARPAE n. 97487;

in data 8/7/2026 con nota acquisita al prot. ARPAE n. 124808 Fidenza Energia s.r.l. ha presentato ulteriori integrazioni volontarie relative agli aspetti strutturali delle costruzioni;

in data 31/7/2026 con nota acquisita al prot. ARPAE n. 140759 Fidenza Energia s.r.l. ha precisato che che "*il nuovo assetto impiantistico della centrale di produzione "Europa" ubicata nel comune di Fidenza (PR) non comporta la variazione sulla tipologia e caratteristica degli scarichi già autorizzati con provvedimento AUA n. 3571 del 26/06/2024. In particolare, si conferma che le acque prelevate dai pozzi saranno reimmesse nel sottosuolo con un gradiente termico di progetto di 4.5° (13.5°- > 9°), in conformità a quanto disposto nel sopra citato provvedimento autorizzativo*".

CONSIDERATO CHE:

nel corso dello svolgimento della Conferenza dei Servizi sono stati acquisiti i seguenti titoli abilitativi/pareri/nulla osta espliciti qui elencati:

1. **Comando Vigili del Fuoco di Parma,** nota acquisita al prot. ARPAE n. 62674 del 7/4/2026: comunicazione di aver già emesso parere favorevole prot. n. 4387 del 18/03/2026 (allegato 1)
2. **Comune di Fidenza**, nota acquisita al prot. ARPAE n. 125994 del 9/7/2026: parere favorevole di compatibilità urbanistica (allegato 2);
3. **Comune di Fidenza**, nota acquisita al prot. ARPAE n. 125994 del 9/7/2026: Autorizzazione Paesaggistica n. 6/2026;(allegato 3);
4. **AUSL di Parma**, nota acquisita al prot. ARPAE n. 128945 del 15/7/2026: parere favorevole con prescrizioni (allegato 4);
5. **Comune di Fidenza**, nota acquisita al prot. ARPAE n. 148048 del 12/8/2026: Permesso di Costruire n. 24/2026 con prescrizioni (allegato 5);

6. **Comune di Fidenza**, nota acquisita al prot. ARPAE n. 143945 del 05/08/2026: parere favorevole per quanto concerne la matrice ambientale "rumore"; (allegato 6)
7. **ARPAE Servizio Territoriale di Parma**, nota prot. ARPAE n. 122097 del 3/7/2026: relazione tecnica per quanto concerne la matrice ambientale "emissioni in atmosfera"; (allegato 7)

Nell'ambito del procedimento è stata acquisito l'atto n. 4429 del 11/8/2026 (allegato 8) rilasciato da ARPAE Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Parma quale adozione, ai sensi del DPR 59/2013, della modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) a favore dell'Impresa Fidenza Energia s.r.l. in persona del suo Rappresentante pro tempore, per lo stabilimento in comune di Fidenza (PR), Centrale Europa, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali:

a) "Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs 152/06",
b) "Rumore" di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95;

DATO ATTO:

che sono stati effettuati agli adempimenti previsti dalla normativa antimafia, D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., mediante richiesta di comunicazione liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 88, comma 1 del medesimo Decreto per la Società Fidenza Energia s.r.l., inoltrata tramite la Banca Dati Nazionale Unica per la documentazione Antimafia (B.D.N.A.) in data 10/8/2026 alla quale ad oggi non è pervenuto alcun riscontro;

che sono state pertanto acquisite, così come previsto dall'art. 88 comma 4-bis del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. e al fine di poter procedere anche in assenza della comunicazione antimafia, le autocertificazioni di cui all'art. 89 del medesimo decreto legislativo, con le quali i soggetti sottoposti alla verifica antimafia, come indicati all'art. 85, hanno attestato che nei loro confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67.

Si ritiene pertanto di poter procedere al rilascio della presente Decisione, fatta salva la possibilità dell'Agenzia di revocare il presente atto, qualora l'esito delle verifiche effettuate dalla competente Prefettura attesti la sussistenza di cause interdittive ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i..

che per quanto tutto sopra esposto di poter concludere positivamente la Conferenza dei Servizi per il rilascio degli atti autorizzativi alla società Fidenza Energia s.r.l. per la realizzazione e gestione di un sistema integrato per la produzione di energia elettrica e termica in assetto cogenerativo da fonte non rinnovabile di potenza nominale pari a 1.400 kWe e 1.414 kWt, abbinato ad un sistema a pompa di calore geotermica da 1.014 kWt complessivi oltre alle opere accessorie presso la Centrale Geotermica "Europa" di via Togliatti in Comune di Fidenza (PR) e in particolare:

1. dell'Autorizzazione ai sensi del art. 11 comma 7 D.Lgs 115/2008 per l'installazione e gestione di produzione di energia in assetto cogenerativo alimentato da fonti convenzionali ai sensi dell'art.11 del D.Lgs 115/2008 presso la Centrale Geotermica "Europa" in Comune di Fidenza (PR)

relativamente alle installazioni di cui punto "A. Cogenerazione" del quadro riassuntivo dell'intervento riportato nelle premesse;

2. dell'Autorizzazione ai sensi del art. 9 del D.Lgs. 190/2024 relativamente alle installazioni di cui al punto "C. Produzione energia termica da fonte rinnovabile" del quadro riassuntivo dell'intervento riportato nelle premesse;

3. dell'adozione della modifica sostanziale all'Autorizzazione Unica Ambientale vigente di cui all'atto ARPAE n. 3571 del 26/06/2024 che sostituisce i titoli abilitativi settoriali: a) "Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs 152/06", b) "Rumore" di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95;

DETERMINA

la **conclusione positiva della Conferenza dei Servizi** e conseguentemente di **autorizzare**, la Società Fidenza Energia s.r.l. con sede legale in via Tetti Dell'Oleo n. 17/25, Borgaro Torinese (TO), C.F. e Partita I.V.A. n° 02817810340, alla realizzazione e gestione di un sistema integrato per la produzione di energia elettrica e termica in assetto cogenerativo da fonte non rinnovabile di potenza nominale pari a 1.400 kWe e 1.414 kWt, abbinato ad un sistema a pompa di calore geotermica da 1.014 kWt complessivi oltre alle opere accessorie presso la Centrale Geotermica "Europa" in Comune di Fidenza (PR), come descritto nelle premesse e configurato negli elaborati progettuali allegati all'istanza e depositati agli atti;

di precisare che con il presente atto si autorizza in particolare:

1. ai sensi del art. 11 comma 7 D.Lgs 115/2008 l'installazione e gestione di produzione di energia in assetto cogenerativo alimentato da fonti convenzionali relativamente alle installazioni di cui punto "A. Cogenerazione" del quadro riassuntivo dell'intervento riportato nelle premesse;
2. ai sensi del art. 9 del D.Lgs. 190/2024 relativamente alle installazioni di cui al punto "C. Produzione energia termica da fonte rinnovabile" del quadro riassuntivo dell'intervento riportato nelle premesse;

di precisare che il presente atto ricomprende la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente adottata con atto ARPAE n. 4429 del 11/8/2026 che sostituisce i titoli abilitativi settoriali: a) "Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs 152/06", b) "Rumore" di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95;

di stabilire che l'impianto dovrà essere costruito secondo le modalità tecniche previste nel progetto definitivo, così come integrato nel corso del procedimento e illustrato nelle premesse, approvato dalla Conferenza dei Servizi, il proponente ed i progettisti firmatari sono pertanto pienamente ed esclusivamente responsabili del progetto definitivo debitamente firmato;

di dare atto che la costruzione e l'esercizio dell'impianto e delle opere accessorie è **soggetta alle condizioni e prescrizioni** espresse dagli Enti competenti negli atti/nulla osta/pareri indicati nelle

premesse e allegati al presente atto quale parti integranti, fatte propri da ARPAE Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energiadi Parma con il rilascio della presente Autorizzazione Unica;

di stabilire inoltre che:

la durata della presente autorizzazione è pari alla vita attesa dell'impianto stesso;

i termini di inizio e fine lavori sono stabiliti dal permesso di Costruire n. 24/2026 rilasciato dal Comune di Fidenza;

l'autorizzazione si intende accordata fatti salvi i diritti dei terzi e con l'obbligo dell'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia, oltre che delle speciali prescrizioni e condizioni dettate dagli Enti interessati partecipanti alla C.d.S, per cui il titolare del presente provvedimento viene ad assumere piena responsabilità nei confronti dei terzi e dei danni eventuali che comunque potessero essere causati dalla costruzione e dall'esercizio dell'impianto di produzione di energia, sollevando questa Amministrazione da ogni pretesa molestia di chi si ritenesse danneggiato;

di dare atto che:

- ai sensi dell'art. 14-quater della L.241/90 la presente determinazione di conclusione della conferenza sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso necessari per la realizzazione e gestione dell'opera indicata in oggetto;
- i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente;
- l'avviso relativo al rilascio del presente provvedimento verrà pubblicato sul BURERT della Regione Emilia Romagna;
- ARPAE si riserva di ritirare o modificare, in via di autotutela, il presente provvedimento, ove nel prosieguo dovessero essere acquisiti nuovi ed ulteriori elementi valutativi inconciliabili con i contenuti del provvedimento stesso;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo al rispetto della normativa antisismica, agli aspetti di cantierizzazione dei lavori, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005;
- ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241 del 7 agosto 1990, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla comunicazione all'interessato, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data;
- Il responsabile del procedimento è Miselli Massimiliano incaricato di funzione % ARPAE S.AC. di Parma

Il Dirigente
Servizio Autorizzazioni Ambientali Energia di Parma
Beatrice Anelli

(*documento firmato digitalmente*)

Per l?attivit? in oggetto risulta che questo Comando ha espresso per quanto di competenza parere favorevole con nota prot. n. 4387 del 18/03/2026. Pertanto si comunica l?indisponibilit? di personale tecnico di questo Comando per partecipare all?incontro . Si fa presente che qualora per il procedimento in esame nell?insediamento risultino attuate modifiche che comportino un aggrazio delle persistenti condizioni di sicurezza antincendio alle attivit? soggette a controllo dei VV.F., in quanto incluse in quelle dell?Allegato I del D.P.R. 151/2011, il titolare prima dell?esercizio dell?attivit? dovr? attivare le procedure di cui agli artt. 3 e 4 del decreto citato, con le modalit? di cui all?art. 2 del D.M.Int. 07/08 /2012. Il Responsabile Area Prevenzione Incendi DCS Arch. Fabrizio Finuoli

---------- Messaggio Orginale ----------

L'Amministrazione Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna [cod. arpa], Area Organizzativa Omogenea Arpae Emilia-Romagna [cod. A6D3F4A], invia in allegato la documentazione che ? stata registrata a protocollo
come **Prot. 02/04/2026.0061578.U**
con oggetto:
Fidenza Energia Srl _ Domanda di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianto produzione energia in assetto cogenerativo alimentato da fonti convenzionali ai sensi dellart.11 del D.Lgs 115/2008 - Centrale Geotermica Europa. Comune di Fidenza - INDIZIONE/CONVOCAZIONE CONFERENZA SERVIZI

Cordiali saluti.

arpa.Arpae Emilia-Romagna - Prot. 07/04/2026.0062674.E

m_it.COM-PR.REGISTRO
UFFICIALE.U.0004387.18-03-2026.h.10:44

Ministero dell'Interno
Dipartimento Dei Vigili Del Fuoco,
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
COMANDO VIGILI DEL FUOCO PARMA
"Omne pro alieno bono"

P.E.C.: com.parma@cert.vigilfuoco.it
Via Chiavari,11/b ☎ 0521.953211

Ufficio Prevenzione incendi
P.E.C.: com.prev.parma@cert.vigilfuoco.it
☎ 0521.953213-263

Spett.le SUAP FIDENZA
PIAZZA GARIBALDI 1, 43036 Fidenza

e p.c. FIDENZA ENERGIA SRL
c/o PERITO INDUSTRIALE RAINIERI MICHELE
postacert@pec.rainieri.it

rif.prot. SUAP n° 7052-112/2026

Oggetto: Pratica VV.F. n° 23128
Valutazione Progetto, Parere di approvazione.
Ditta FIDENZA ENERGIA SRL
sita in VIA TOGLIATTI SNC, 43036 Fidenza

In relazione all'istanza in oggetto ricevuta con prot. 2438 del 16/02/2026 e integrata con prot. 3657 del 06/03/2026 per le seguenti attività soggette:

49.3.C	Gruppi elettrogeni e/o di cogenerazione con motori di potenza > 700 kW
74.3.C	Impianti produzione calore con potenzialità superiore a 700 KW

valutato il progetto ai fini della Prevenzione Incendi dal Funzionario Paolo Cicione, si esprime ***parere definitivo favorevole*** sulla conformità dello stesso.

Prima di avviare l'esercizio dell'attività, il responsabile è tenuto a presentare segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso questo Comando, ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/11, con allegata la documentazione tecnica prevista dal DM 07/08/2012.
Ogni modifica delle strutture o degli impianti, oppure delle condizioni di esercizio dell'attività, che comporti una modifica delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, obbliga il responsabile dell'attività a riavviare le procedure di cui agli artt. 3 o 4 del DPR 151/11.
Avverso al presente parere può essere opposto ricorso entro il termine di 60 giorni presso il TAR competente oppure entro 120 giorni presso il Capo dello Stato, ai sensi del DPR 1199/1971.

Il responsabile dell'istruttoria tecnica
Paolo Cicione
(firmato digitalmente)

PAOLO CICIONE
MINISTERO
DELL'INTERNO
09.03.2026 10:37:12
GMT+01:00

IL COMANDANTE
Dott. Ing. Massimiliano RUSSO
(firmato digitalmente ai sensi di legge)

MASSIMILIANO RUSSO
MINISTERO
DELL'INTERNO
11.03.2026 19:33:38
GMT+01:00

m_it.COM-PR.REGISTRO
UFFICIALE.U.0004387.18-03-2026.h.10:44

Ministero dell'Interno
Dipartimento Dei Vigili Del Fuoco,
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
COMANDO VIGILI DEL FUOCO PARMA
"Omne pro alieno bono"

P.E.C.: com.parma@cert.vigilfuoco.it
Via Chiavari,11/b ☎ 0521.953211

Ufficio Prevenzione incendi
P.E.C.: com.prev.parma@cert.vigilfuoco.it
☎ 0521.953213-263

Spett.le SUAP FIDENZA
PIAZZA GARIBALDI 1, 43036 Fidenza

e p.c. FIDENZA ENERGIA SRL
c/o PERITO INDUSTRIALE RAINIERI MICHELE
postacert@pec.rainieri.it

rif.prot. SUAP n° 7052-112/2026

Oggetto: Pratica VV.F. n° 23128
Valutazione Progetto, Parere di approvazione.
Ditta FIDENZA ENERGIA SRL
sita in VIA TOGLIATTI SNC, 43036 Fidenza

In relazione all'istanza in oggetto ricevuta con prot. 2438 del 16/02/2026 e integrata con prot. 3657 del 06/03/2026 per le seguenti attività soggette:

49.3.C	Gruppi elettrogeni e/o di cogenerazione con motori di potenza > 700 kW
74.3.C	Impianti produzione calore con potenzialità superiore a 700 KW

valutato il progetto ai fini della Prevenzione Incendi dal Funzionario Paolo Cicione, si esprime ***parere definitivo favorevole*** sulla conformità dello stesso.

Prima di avviare l'esercizio dell'attività, il responsabile è tenuto a presentare segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso questo Comando, ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/11, con allegata la documentazione tecnica prevista dal DM 07/08/2012.
Ogni modifica delle strutture o degli impianti, oppure delle condizioni di esercizio dell'attività, che comporti una modifica delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, obbliga il responsabile dell'attività a riavviare le procedure di cui agli artt. 3 o 4 del DPR 151/11.
Avverso al presente parere può essere opposto ricorso entro il termine di 60 giorni presso il TAR competente oppure entro 120 giorni presso il Capo dello Stato, ai sensi del DPR 1199/1971.

Il responsabile dell'istruttoria tecnica
Paolo Cicione
(firmato digitalmente)

PAOLO CICIONE
MINISTERO
DELL'INTERNO
09.03.2026 10:37:12
GMT+01:00

IL COMANDANTE
Dott. Ing. Massimiliano RUSSO
(firmato digitalmente ai sensi di legge)

MASSIMILIANO RUSSO
MINISTERO
DELL'INTERNO
11.03.2026 19:33:38
GMT+01:00

Comune di Fidenza
Settore Servizi Tecnici

Fidenza, 9 luglio 2026

Spett.le

ARPAE
Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia (SAE) di Parma

parma@pec.arpae.it

Vs Rif. SINADOC 9730/2026

Oggetto: D.Lgs. 115/08 art. 11 - L. 241/90 - Istanza di autorizzazione per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione energia in assetto cogenerativo alimentato a gas metano di potenza elettrica pari a 1,400 MWe e potenza termica nominale pari a 1,414 MWt, a servizio della centrale “Europa” ubicata nel Comune di Fidenza (PR), in via Palmiro Togliatti SNC c/o Orti Sociali. Presentata da Fidenza Energia s.r.l.
Parere di compatibilità urbanistica. Trasmissione provvedimento di Autorizzazione paesaggistica n. 6/2026.

Vista la nota di avvio del procedimento e indizione della conferenza di servizi, trasmessa da Arpae SAE in data 02/04/2026 PG/2026/61578 ed acquisita al protocollo comunale nn. 15745-15746-15796 del 03/04/2026, relativamente all'istanza di autorizzazione ex art. 11 D.Lgs 115/2008, presentata da Fidenza Energia s.r.l., per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione energia in assetto cogenerativo alimentato a gas metano di potenza elettrica pari a 1,400 MWe e potenza termica nominale pari a 1,414 MWt, a servizio della centrale “Europa” ubicata nel Comune di Fidenza (PR), in via Palmiro Togliatti SNC c/o Orti Sociali;

Vista la nota di trasmissione di integrazioni documentali inviata da Arpae SAE in data 11/06/2026 PG/2026/106265 ed acquisita in pari data al protocollo comunale n. 26532;

Vista la documentazione trasmessa in allegato alle predette note;

Vista la documentazione trasmessa in data 08/07/2026, quale integrazione spontanea, da Fidenza Energia Srl ad Arpae SAE e per conoscenza al comune di Fidenza, acquisita con protocollo comunale n. 32212/2026;

Verificato:

- che l'edificio esistente della centrale “Europa” è individuato dagli strumenti urbanistici vigenti quale attrezzatura tecnologica esistente di cui all'art. IV.37 delle NTA di RUE e all'art. 110 delle NTA di PSC;

- che l'area pertinenziale della centrale “Europa”, interessata dall'intervento di realizzazione dei nuovi serbatoi di accumulo, si trova all’interno della Scheda di Comparto n.93 di PSC, descritta dallo strumento urbanistico come “area per dotazioni territoriali esterna all’area degli orti sociali e della centrale di cogenerazione” ed appartenente agli Ambiti per nuovi insediamenti a prevalente destinazione di dotazione pubblica di cui all'art. 114 delle NTA di PSC;

- che l'edificio esistente della centrale “Europa” e l'area pertinenziale, interessati dall'intervento di potenziamento impiantistico, si trovano in zona soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;

Considerato:

- che per l'intervento di nuova realizzazione dei serbatoi di accumulo, in data 20/12/2024 è stata rilasciata Autorizzazione paesaggistica n. 19/2024, in corso di validità fino al 20/12/2029;

- che per gli interventi sull'edificio esistente della centrale è stata prodotta istanza di autorizzazione paesaggistica in procedura semplificata, secondo quanto previsto dal DPR 31/2017;

- che in seguito all'acquisizione del parere favorevole della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza, con nota del 2 luglio 2026, prot. n. 30878, circa la compatibilità delle opere rispetto al contesto ambientale precostituito, con provvedimento n. 6/AUT/2026 del 9 luglio 2026 è stata accordata l'autorizzazione paesaggistica in procedura semplificata;

Verificato, altresì:

- che la realizzazione dell'intervento oggetto di Autorizzazione Unica ex art. 11 D.Lgs. 115/2008 è soggetta all'ottenimento di specifico Permesso di Costruire la cui istanza è stata presentata contestualmente all'istanza di Autorizzazione Unica, ed acquisita al protocollo comunale nn. 15745-15746-15796 in data 03/04/2026 (Istanza PDC n. 24/2026);

- che, altresì, il procedimento unico prevede anche il rilascio della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 53/2013 e smi, rilasciata con atti n. DET-AMB-2024-3571 del 26/06/2024 e n. DET-AMB-2025-6254 del 03/11/2025, per le matrici emissioni in atmosfera e rumore da parte di codesta agenzia;

- che per il rilascio di detto titolo edilizio, nonché del parere comunale per il procedimento sopraccitato di AUA è necessaria l'espressione dei pareri da parte di AUSL e ARPAE, Enti coinvolti nella Conferenza dei Servizi indetta;

- che il Permesso di Costruire risulta pertanto essere endoprocedimento di competenza di questo Ente, da acquisire ai fini del rilascio dell'AU;

Con la presente:

- non rilevando elementi ostativi, per quanto di competenza, si esprime **parere favorevole di compatibilità urbanistica-edilizia** ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Unica ex art. 11 D.Lgs. 115/2008 per la realizzazione dell'intervento in oggetto;

- si richiede all'Autorità competente di voler far pervenire a questo Ente i pareri sopra indicati, ai fini del rilascio del provvedimento endoprocedimentale di competenza e del parere comunale per il procedimento di AUA, nel rispetto dei termini di chiusura del procedimento;

- si trasmette in allegato il **provvedimento di Autorizzazione paesaggistica n. 6/2026** in procedura semplificata, rilasciato in data 9 luglio 2026.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
Settore Servizi Tecnici
Arch. Alberto Gilioli

COMUNE DI FIDENZA
Piazza Garibaldi, 1- 43036 - Fidenza (PR)
Tel. 0524-517111 - Fax 0524-527239
www.comune.fidenza.pr.it

Pratica n. 6/AUT/2026

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
PER INTERVENTO IN ZONA DI VINCOLO PAESAGGISTICO
EX ART. 146 D.LGS 22.01.2004, N. 42 E DPR 13 FEBBRAIO 2017 N.31

Imposta di bollo assolta in modo virtuale

autorizzazione Direzione Provincia di Parma Ufficio Territoriale di Fidenza prot. n. 16777 del 11/03/2013

IL DIRIGENTE

Vista l'istanza del 28 maggio 2026, prot. n. 24436, presentata da Maiolini Gianluca Mario in qualità di legale rappresentante della ditta Fidenza Energia srl, per interventi sul prospetto est e sud e in copertura per la creazione di nuovi camini e sostituzione di uno esistente della centrale di cogenerazione del q.re Europa, in via Togliatti (C.F. foglio 69, mappali 1070), per il rilascio di autorizzazione paesaggistica con modalità semplificata in zona soggetta a vincolo paesaggistico a norma dell'art. 142, comma 1 lett. c) del testo unico dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;

Vista la documentazione paesaggistica redatta conformemente al D.P.C.M. 12 dicembre 2005, da cui si evince che l'intervento interessa un'area a destinazione residenziale lungo la fascia di tutela del Rio Venzola;

Vista la documentazione progettuale pervenuta il 3 aprile 2026, prot. n. 15745 e n. 15746 nell'ambito del procedimento unico ai sensi del D.Lgs. 115/08 art. 11 - L. 241/90 relativo all'istanza di autorizzazione per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione energia in assetto cogenerativo alimentato a gas metano di potenza elettrica pari a 1,400 MWe e potenza termica nominale pari a 1,414 MWt, a servizio della centrale "Europa";

Vista l'autorizzazione paesaggistica n. 6AUT2010 del 31 maggio 2010 per la realizzazione della centrale di cogenerazione Q.re Europa;

Vista l'autorizzazione paesaggistica n. 1AUT2013 del 31 ottobre 2013 per la variante del progetto denominato "Centrale geotermica di cogenerazione e teleriscaldamento a servizio del nuovo quartiere Europa";

Vista l'autorizzazione paesaggistica n. 9AUT2015 del 12 ottobre 2015 per i lavori in difformità all'autorizzazione paesaggistica 6/aut/2010;

Vista l'autorizzazione paesaggistica n. 13AUT2016 del 2 febbraio 2017 per l'installazione di copertura metallica a protezione di 3 pozzi;

Vista l'autorizzazione paesaggistica n. 19AUT2024 del 18 dicembre2024 per la realizzazione di serbatoi di accumulo e nuovi camini di espulsione dell'aria a servizio della centrale di cogenerazione;

Visto il parere di conformità edilizia ed urbanistica favorevole del 4 giugno2026;

Vista la relazione tecnica illustrativa, relativa ad una motivata proposta di accoglimento, come previsto dal comma 5 art. 11 del DPR 31/2017, redatta dal responsabile del Procedimento di cui al comma 7 dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;

Visto il parere favorevole pervenuto il 2 luglio 2026 assunto al protocollo n. 30878 della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza che ha valutato l'intervento nel suo complesso compatibile sotto il profilo paesaggistico, parte integrante del presente provvedimento;

visto il titolo II del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;

visto il DPR del 13 febbraio 2017, n. 31;

visto l'atto con cui il Sindaco attribuisce al dirigente l'attività gestoria;

considerato:

che l'intervento ricade in area oggetto di vincolo paesaggistico relativamente al Rio Venzola, di cui all'art. 142.1 lett. c) del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni;

che gli interventi, assoggettati ad autorizzazione paesaggistica semplificata, ricadono nell'elenco delle opere di "lieve entità" di cui all'allegato B, punti B.3 e B.4 del DPR del 13 febbraio 2017 n. 31;

che i lavori riguardano:

1. intervento su prospetto est con rimozione parziale della vetrata che viene sostituita con tamponamento metallico a doghe orizzontali e aperture integrate per accedere ai vani retrostanti;
2. intervento su prospetto sud (ipogeo) con la creazione di un'apertura dotata di griglia di ventilazione in conformità al progetto di prevenzione incendi;
3. interventi in copertura per la creazione di nuovi camini e sostituzione di uno esistente.

che gli interventi sono strettamente connessi alle necessità impiantistiche;

che i predetti interventi sono conformi ai parametri edilizi-urbanistici;

che l'intervento è compatibile con i valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo e con le finalità di tutela e miglioramento della qualità del paesaggio in cui si inserisce ed è coerente con gli obiettivi di conservazione, valorizzazione e riqualificazione dei valori morfologici dei luoghi interessati così come previsti dalla strumentazione urbanistica comunale approvata;

AUTORIZZA

i lavori in conformità al progetto presentato da Maiolini Gianluca Mario, in qualità di legale rappresentante della ditta Fidenza Energia srl, per interventi sul prospetto est e sud e in copertura per la creazione di nuovi camini e sostituzione di uno esistente della centrale di cogenerazione del q.re Europa, in via Togliatti (C.F. foglio 69, mappali 1070), in allegato e costituito dalla

documentazione presentata nell'ambito del procedimento unico ai sensi del D.Lgs. 115/08 art. 11 - L. 241/90 relativo all'istanza di autorizzazione per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione energia in assetto cogenerativo alimentato a gas metano di potenza elettrica pari a 1,400 MWe e potenza termica nominale pari a 1,414 MWt, a servizio della centrale “Europa:

- domanda di autorizzazione paesaggistica del 28 maggio 2026, prot. n. 24436;
- documentazione progettuale del 3 aprile 2026, prot. n. 15745 e n. 15746;

Il provvedimento diventa efficace dal rilascio, e sarà inviato alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza con sede in Parma in via Bodoni n. 6, alla Regione Emilia Romagna - Servizio Valorizzazione e Tutela del Paesaggio e Insediamenti Storici con sede a Bologna in via Aldo Moro, 30 e ad ARPAE Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Parma.

Ai sensi del comma 4, art. 146 del D.lgs 42/2004 e s.m.i., l'autorizzazione è valida per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.

Si rammenta che l’eventuale realizzazione dei lavori in difformità comporterà l’applicazione delle sanzioni prescritte dalla parte IV capo II del citato d.lgs. 42/2004.

Ai sensi del comma 12, art. 146 del d.lgs 42/2004 e s.m.i., avverso questo provvedimento è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale dell’Emilia-Romagna, sezione di Parma o al presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interesse diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse.

Il responsabile del procedimento amministrativo è la dott.ssa Marianna Sandei. Il potere sostitutivo del responsabile è in capo all'arch. Alberto Gilioli.

Fidenza, 9 luglio 2026

IL DIRIGENTE

Arch. Alberto Gilioli

Documento firmato digitalmente ai sensi del DPR 28/12/2000, n. 445 e del D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma olografa.

Firmato digitalmente da:
GILIOLI ALBERTO
Firmato il 09/07/2026 14:03
Seriale Certificato: 5102802
Valido dal 18/11/2025 al 18/11/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Ministero della cultura
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI PARMA E PIACENZA

Parma, data del protocollo

Alla
Dott.ssa Mariannna Sandei
Responsabile del procedimento presso il Comune di Fidenza
protocollo@postacert.comune.fidenza.pr.it

prot. n. *allegati :* *risposta ai fogli prot. 27297/2026, 27299/2026, 27291/2026, 27294/2026 qui registrati a prot. SABAP 6394-6395-6396 del 16.6.2026, 6412 del 17.6.2026*
*class. **34.43.01/3038/2024***

PR-BN/36

OGGETTO: Comune di Fidenza (PR), quartiere Europa –
D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. *"Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio"*. Parte Terza, *"Beni Paesaggistici"* - Art. 146 e D.P.R. 31/2017–
Richiedente:Società Fidenza Energia srl –
Ubicazione: quartiere Europa –
Intervento: variante al progetto di realizzazione di centrale di cogenerazione oggetto di precedenti autorizzazioni paesaggistiche (6AUT2010, 1AUT2013, 9AUT2015, 13AUT2016, 19AUT2024)–
Parere.

Con riferimento alla nota indicata a margine ed alla relativa documentazione, contenente la proposta di autorizzazione trasmessa da codesto Comune ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.:

- valutate le istruttorie compiute;
- visto il D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.ii.;
- visto il D.P.C.M. 15 marzo 2024, n. 57;
- esaminati gli elaborati pervenuti;

questa Soprintendenza, per quanto di propria competenza, ritiene che le opere previste non presentino impatti negativi rispetto al contesto paesaggistico vincolato.

Tutto ciò sopra premesso, questa Soprintendenza rilascia **parere positivo** nel merito della compatibilità paesaggistica delle opere in oggetto, così come rappresentate negli elaborati progettuali allegati e per le motivazioni sopra esposte.

Si fa presente all'Amministrazione procedente in indirizzo che non potrà essere rilasciato alcun titolo edilizio sin tanto che non sia stata perfezionata la procedura per l'autorizzazione ex art.146 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Si ricorda per il futuro la necessità di evidenziare chiariamente nella trasmissione il tipo di procedura autorizzativa relativa all'istanza (autorizzazione paesaggistica ordinaria o semplificata) per consentire l'applicazione delle corrette tempistiche di legge.

IL SOPRINTENDENTE
dott. Leonardo Lamanna
Firmato digitalmente da:
Leonardo Lamanna
C=IT
O=MiC

Responsabile dell'istruttoria per la tutela paesaggistica: arch. Camilla Burresi, funzionario architetto

MINISTERO DELLA CULTURA
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI PARMA E PIACENZA
Piazza San Giovanni Paolo II, 5A – 43121 PARMA Tel. 0521212311- sito web: http://sabap-pr.beniculturali.it/
PEC: sabap-pr@pec.cultura.gov.it PEO: sabap-pr@cultura.gov.it
Cod. Fiscale: 92130650341 IPA: BELGFF

arpa.Arpae Emilia-Romagna - Prot. 15/07/2026.0128945.E Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da MILENA VIGNALI, PAOLO SACCANI

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA

ARPAE (Agenzia Prevenzione
Ambiente energia Emilia Romagna)
PARMA
parma@pec.arpae.it

OGGETTO: Risposta a: Prot. 11/06/2026.0106265.U - Fidenza Energia Srl _ Domanda di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianto produzione energia in assetto cogenerativo alimentato da fonti convenzionali ai sensi dellart.11 del D.Lgs 115/2008 - Centrale Geotermica Europa. Comune di Fidenza -

Con la presente si comunica a seguito dell'istanza di autorizzazione per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione energia in assetto cogenerativo alimentato a gas metano di potenza elettrica pari a 1,400 MWe e potenza termica nominale pari a 1,414 MWt, a servizio della centrale "Europa" ubicata nel Comune di Fidenza (PR), in via Palmiro Togliatti SNC c/o Orti Sociali, presentata da Fidenza Energia s. r.l.

Valutata la documentazione allegata alla domanda nonché le successive integrazioni inviate, si prende atto che l'intervento programmato prevede il completo revamping degli impianti principali, attraverso la rimozione dei due cogeneratori attualmente installati, l'installazione di due nuovi cogeneratori di più elevata potenza (Potenza elettrica: 735[kWe] ciascuno, Potenza termica in ingresso: 1.671[kWt] ciascuno), sostituzione della caldaia da 298[kWt] con una nuova caldaia a gas metano da 5.800[kWt] al focolare, sostituzione della caldaia da 3.150[kWt] con una nuova caldaia a metano da 2.995[kWt], potenziamento della sezione a pompa di calore, installazione di 2 pompe di calore acqua-acqua da 515 [kWt] ciascuna, realizzazione di serbatoi di accumulo termico.

Osservato che non risultano, agli atti dello scrivente Servizio, in tempi recenti, segnalazioni di inconvenienti igienico ambientali correlabili con l'attività aziendale, si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole alla richiesta.

Distinti saluti.

Firmato digitalmente da:

Milena Vignali
Paolo Saccani

Responsabile procedimento:

Paolo Saccani
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343

Paolo Saccani

Paolo Saccani
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343

Comune di Fidenza

Settore Servizi Tecnici
Pianificazione territoriale e rigenerazione urbana

Pratica Edilizia	N°	24/2026

Imposta di bollo assolta in modo virtuale
Autorizzazione Direzione Provincia di Parma
Ufficio Territoriale di Fidenza
prot. n. 16777 del 11/03/2013

P E R M E S S O D I C O S T R U I R E

(l.r. 30 luglio 2013, n. 15)

IL DIRIGENTE

Vista la domanda n. pos. **24/2026** acquisita in data **03/04/2026** con prot. 15745-15746-15796, presentata da Maiolini Gianluca Mario nato a Milano il 21/08/1967 (codice fiscale MLNGLC67M21F205W) quale legale rappresentante della **Fidenza Energia S.r.l.** (p.i. 02817810340) avente sede legale in Borgaro Torinese (TO), Via Tetti dell'Oleo, 17/25, per ottenere il permesso di costruire relativo ad interventi funzionali al potenziamento impiantistico della Centrale di Cogenerazione Europa, consistenti in nuova realizzazione di due serbatoi di accumulo in area pertinenziale esterna e interventi di modifica dell'edificio esistente, in via Togliatti P., in immobili individuati al Catasto Fabbricati al foglio 69 particella 1070 e al Catasto Terreni al foglio 69 particelle 1093 e 1095;

Vista la documentazione integrativa acquisita al protocollo comunale n. 26532 del 11/06/2026 e n. 32636 del 10/07/2026;

Dato atto che la suddetta istanza è stata prodotta nell'ambito del procedimento unico ai sensi dell'art. 11 D.Lgs. 115/08 e D.Lgs 190/2024, relativo all'istanza di autorizzazione per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione energia in assetto cogenerativo alimentato a gas metano di potenza elettrica pari a 1,400 MWe e potenza termica nominale pari a 1,414 MWt, a servizio della centrale Europa ed al potenziamento della quota di produzione termica da fonte rinnovabile mediante upgrade delle sonde geotermiche per una potenza complessiva pari a 1,14 MW (autorità competente ARPAE SAE Parma);

Visti il Piano Strutturale Comunale e il Regolamento Urbanistico ed Edilizio approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 91 del 21/12/2017, esecutiva;

Vista la convenzione sottoscritta in data 24 ottobre 2022 presso il Notaio Dott. Paolo Micheli di Parma, Rep. n. 10081, *"Adeguamento della Convenzione del 27 aprile 2012 tra il Comune di Fidenza e la società San Donnino Multiservizi S.r.l. ora TLR FIDENZA S.r.L. per la progettazione, costruzione e successiva gestione dell'intervento costituito dall'impianto di cogenerazione e dalla rete di teleriscaldamento nel piano particolareggiato di iniziativa pubblica scheda 3.4 "nuovo quartiere Europa" nel Comune di Fidenza – Incarico per la progettazione, affidamento della concessione, costruzione e gestione delle opere. Obblighi allacci utenze pubbliche";*

Visto l'atto sottoscritto in data 24 ottobre 2022 presso il Notaio Dott. Paolo Micheli di Parma, Rep. n. 10080, di costituzione di diritto di superficie a titolo gratuito, concesso dal Comune di Fidenza a favore della società TLR FIDENZA S.r.L., ora Fidenza Energia S.r.l., sulle aree, di sedime e di pertinenza, del fabbricato Centrale di Cogenerazione Europa, censito al Catasto Fabbricati al foglio 69 particella 1070*;*

Visto il contratto, autenticato dal dott. Paolo Micheli Notaio in Parma in data 24 ottobre 2022 Rep. n.10083, relativo alla cessione integrale delle quote della società "TLR Fidenza S.r.l." di

proprietà del Comune di Fidenza alla società "COGENINFRA S.P.A.", con sede in Borgaro Torinese (TO), Via Tetti D'Oleo n. 17/25, (c.f. 11981480012), individuata a seguito di procedura selettiva;

Precisato che la società TLR FIDENZA S.r.l., con deliberazione dell'assemblea in data 24 ottobre 2022, ha modificato la denominazione in "Fidenza Energia S.r.l."(Cod. Fisc. e P. Iva 02817810340) avente sede legale in Borgaro Torinese (TO), Via Tetti dell'Oleo, 17/25;

Visto l'atto sottoscritto in data 29 luglio 2025 presso il Notaio Dott. Paolo Micheli di Parma, Rep. n. 15422, *"Addendum alla Convenzione del 27 aprile 2012 così come aggiornata in data 24 ottobre 2022 tra il Comune di Fidenza e la società San Donnino Multiservizi S.r.l. ora Fidenza Energia S.r.l. per la progettazione, costruzione e successiva gestione dell'intervento costituito dall'impianto di cogenerazione e dalla rete di teleriscaldamento nel piano particolareggiato di iniziativa pubblica scheda 3.4 "nuovo quartiere Europa" nel Comune di Fidenza – Incarico per la progettazione, affidamento della concessione, costruzione e gestione delle opere.";*

Visto l'atto, sottoscritto tra il Comune di Fidenza e Fidenza Energia S.r.l., in data 29 luglio 2025 presso il Notaio Dott. Paolo Micheli di Parma, Rep. n. 15423, di modifica dell'atto di costituzione di diritto di superficie del 24 ottobre 2022 e di costituzione di diritto di superficie a titolo gratuito, concesso dal Comune di Fidenza a favore della società Fidenza Energia S.r.l., sulle aree censite al Catasto Terreni al foglio 69 particelle 1093 e 1095*;*

Dato atto che l'intervento in progetto è relativo al potenziamento impiantistico della Centrale di Cogenerazione Europa previsto dal programma di ampliamento, a parte del centro urbano, del sistema di teleriscaldamento, di competenza del concessionario Fidenza Energia s.r.l.;

Vista la relazione tecnica in cui i progettisti incaricati, ognuno per le proprie competenze, asseverano che l'intervento in progetto è conforme agli strumenti urbanistici approvati, al Regolamento Urbanistico Edilizio, al codice civile e alla disciplina dell'attività edilizia di cui all'art. 9 comma 3 della L.R. 15/2013;

Considerato che, in allegato all'istanza, sono stati depositati:
- la Relazione geologica sismica ;
- la documentazione preliminare inerente la riduzione del rischio sismico, ai sensi dell'art. 10, comma 3, lett. b) della L.R. 19/2008;
- la Relazione tecnica-specialistica;
- la Valutazione previsionale di impatto acustico;
- il progetto degli impianti meccanici;
- il Computo metrico estimativo delle opere in progetto;

Visto il preventivo di connessione alla rete MT di e-distribuzione S.p.A. con codice rintracciabilità 490564425, comprendente le specifiche tecniche per la connessione, e la relativa accettazione da parte di Fidenza Energia Srl del 25/09/2025;

Visto il parere favorevole espresso da AUSL S.I.S.P. acquisito da ARPAE il 15/07/2026 con prot. 128945.E;

Visto il parere di conformità antincendio favorevole con prescrizioni rilasciato dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Parma con prot. 4387 del 18/03/2026;

Vista la relazione tecnica di ARPAE APAO ST redatta nell'ambito dell'endoprocedimento di AUA, prot. 122097.I del 03/07/2026, e il successivo parere favorevole condizionato nella matrice rumore prot. 141384.U del 03/08/2026 acquisito al protocollo comunale n. 36700 del 03/08/2026;

Visto il parere favorevole con prescrizioni del Comune di Fidenza in merito al procedimento di AUA del prot. 37174 del 05/08/2026

Vista l'autorizzazione paesaggistica n. 19AUT/2024 del 18 dicembre 2024 per la realizzazione di serbatoi di accumulo e nuovi camini di espulsione dell'aria a servizio della centrale Europa;

Vista l'autorizzazione paesaggistica in procedura semplificata n. 6AUT/2026 rilasciata il 9 luglio 2026 per gli interventi sull'edificio esistente della centrale Europa;

Considerato che per l'intervento di cui è richiesto il presente titolo abilitativo non è dovuto il contributo di costruzione previsto dagli artt. 30 e 31 della L.R. n. 15/2013, a norma dell'art. 32 lett. h) della stessa legge regionale;

Vista la proposta di provvedimento formulata dal responsabile di procedimento a norma dell'art. 18 comma 4 della l.r. 30 luglio 2013, n. 15;

Vista la l.r. 30 luglio 2013, n. 15;

Visto l'art. 107 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Decreto n. 10 del 13 febbraio 2025, con cui il Sindaco ha conferito all'Arch. Alberto Gilioli, l'incarico di Dirigente del Settore Tecnico, ai sensi dell'art. 110 del TUEL, dal 1 marzo 2025 fino alla scadenza del mandato amministrativo 2024/2029;

Visto l'art. 39 dello statuto comunale vigente;

P E R M E T T E

alla predetta società Fidenza Energia S.R.L., di eseguire le opere descritte nella menzionata istanza, in conformità al progetto allegato (costituito da: Relazione tecnica asseverata; Pareri citati in premessa; D 00; D 07; D 08; DOC 04; DOC_U 01; DOC_U 02; DOC_U 03; DOC_U 11; R 01; A 00; A 01; A 02; A 03; A 04; A 05; A 06; A 10; A 11; A 12; A 13; A 14; A 15; A 16; A 16b; A 17;) alle prescrizioni di leggi, dei regolamenti e degli strumenti urbanistici dinanzi citati ed alle seguenti particolari:

1. il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; le opere dovranno essere ultimate entro i termini previsti nella Convenzione del 27/04/2012, così come aggiornata in data 24/10/2022 e come modificata dall'Addendum del 29/07/2025, di cui alle premesse;
2. **prima dell'inizio dei lavori** dovrà essere trasmessa all'Amministrazione comunale la seguente documentazione:
 - **a)** la copia del contratto di affidamento all'impresa/e esecutrice/i dell'intervento, con attestazione del possesso dei requisiti per l'esecuzione di opere pubbliche;
 - **b)** la comunicazione di inizio lavori, contenente l'indicazione della data di inizio, del direttore del lavori e delle imprese esecutrici degli stessi;
 - **c)** il codice identificativo SICO relativo all'avvenuta notifica preliminare di cui all'art. 99 D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
 - **d)** la dichiarazione attestante l'avvenuta verifica dell'idoneità tecnico professionale dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi chiamati ad operare in cantiere, di cui alle lettere a) e b) del comma 9 dell'art. 90 del citato decreto legislativo;
 - **e)** le dichiarazioni di ciascuna impresa o lavoratore autonomo operante in cantiere, al fine dell'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
 - **f)** la dichiarazione attestante l'importo dei lavori e la documentazione per la verifica dell'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 nei confronti delle imprese affidatarie ed esecutrici;
 - **g)** la documentazione progettuale prescritta:
 - dall'art. 65.1 del Testo Unico dell'Edilizia approvato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, (disciplinante la denuncia di inizio di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica);

- dall’art. 93 del citato Testo unico dell’edilizia (deposito del progetto esecutivo e dichiarazione di congruità a norma dell’art. 13 l.r. 30 ottobre 2008, n. 19);

3. si dovrà esporre presso il cantiere il cartello prescritto dall’art. 18 comma 8 della L.R. 30 luglio 2013, n. 15, indicante numero, data e titolari del permesso di costruire, l’oggetto dei lavori, le generalità del progettista, del direttore, dell’assuntore, dell’assistente dei lavori, dei progettisti, degli installatori degli impianti, la posizione INPS, INAIL e Cassa Edile dell’impresa appaltatrice; copia del titolo abilitativo dovrà essere costantemente tenuta in cantiere;
4. **l’efficacia del titolo abilitativo è sospesa, ai sensi dell'art.9 comma 6 della L.r. n.15/2013 , nei casi di cui all’art. 90, comma 10, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.** (in assenza del DURC o in assenza, qualora previsti, del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’art. 100 o del fascicolo di cui all’art. 91, comma 1 lettera b) o della notifica di cui all’art. 99 dello stesso decreto legislativo) **e nei casi di cui all'art. 32, comma 1, L.r. n. 18/2016** (in mancanza della documentazione antimafia attestante l'insussistenza delle condizioni di cui all'art.67 del D.Lgs. 159/2011);
5. il mutamento del direttore o dell’esecutore dei lavori dovrà essere comunicato all’amministrazione preventivamente alla variazione dell’incarico;
6. l’attivazione di macchine rumorose e l’esecuzione di lavori rumorosi relativi alle attività di cantiere, dovranno essere effettuate nel rispetto dei limiti di orario e di emissione sonora indicati nel regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose, qualora non si ottenga l’autorizzazione in deroga ai limiti anzidetti, prescritta dallo stesso regolamento;
7. **si dovranno osservare le prescrizioni e/o condizioni espresse nei pareri espressi, allegati al presente provvedimento;**
8. l’ultimazione dei lavori dovrà essere effettuata nel termine previsto dal permesso di costruire, salvo eventuale proroga;
9. entro 15 giorni dall'effettiva conclusione delle opere e comunque non oltre il termine di validità del titolo edilizio, si dovrà presentare la segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità di cui all’art. 23 della L.R. 15/2013, indicante la data di fine lavori e corredata dalla documentazione ivi prescritta;
10. la predetta società titolare del permesso di costruire in caso di inosservanza del titolo abilitativo sarà passibile delle sanzioni amministrative e penali previste rispettivamente dal titolo I della L.R. 21 ottobre 2004, n. 23 e dall’art. 44 del T.U. dell’Edilizia approvato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;
11. la validità del presente titolo edilizio, che costituisce endoprocedimento del Comune di Fidenza all’interno del procedimento per il rilascio della citata Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 11 D.Lgs. 115/08 (autorità competente ARPAE SAE Parma), è subordinata alla conclusione positiva del medesimo, e le prescrizioni contenute nello stesso dovranno essere ivi recepite.

Fidenza, 07 agosto 2026

IL DIRIGENTE
(arch. Alberto Gilioli)



Firmato digitalmente da:
GILIOLI ALBERTO
Firmato il 10/08/2026 16:17
Seriale Certificato: 2855813
Valido dal 23/10/2023 al 23/10/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Riscossi per diritti di segreteria **€ 300,00**

Comune di Fidenza
SETTORE SERVIZI TECNICI

Firmato digitalmente da:
GILIOLI ALBERTO
Firmato il 10/08/2026 16:29
Seriale Certificato: 2855813
Valido dal 23/10/2023 al 23/10/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Prot. n.

Fidenza, 4 agosto 2026

Trasmissione via PEC

Sett.le
Arpae - Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia
di PARMA
PEC: parma@pec.arpae.it

Oggetto: D.Lgs. 115/08 art. 11 - L. 241/90 - Istanza di autorizzazione per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione energia in assetto cogenerativo alimentato a gas metano di potenza elettrica pari a 1,400 MWe e potenza termica nominale pari a 1,414 MWt, a servizio della centrale "Europa" ubicata nel Comune di Fidenza (PR), in via Palmiro Togliatti SNC c/o Orti Sociali. Presentata da Fidenza Energia s.r.l.

Istanza di modifica di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013, n. 59.

Parere

In riferimento:

- alla nota "Sinadoc 9730/2026", ricevuta al protocollo comunale n. 15745-15746-15796 del 3 aprile 2026, con la quale si è avviato il procedimento ai sensi dell'Art. 11, Dlgs 115/2008, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione energia in assetto cogenerativo alimentato a gas metano a servizio della centrale "Europa" ubicata nel Comune di Fidenza (PR), in via Palmiro Togliatti SNC c/o Orti Sociali nel quale il provvedimento finale comprenderà:

- il Permesso di costruire (D.P.R. n. 380/2001 e L.R. 15/2013);
- l'Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del Dlgs 22 gennaio 2004, n. 42, in procedura semplificata;
- l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 s.m.i, modifica sostanziale;

- alla nota di trasmissione di integrazioni documentali inviata da Arpae SAE in data 11 giugno 2026 PG/2026/106265 ed acquisita in pari data al protocollo comunale n. 26532;

- alla documentazione trasmessa, quale integrazione spontanea, da Fidenza Energia Srl in data 10 luglio 2026 ad Arpae SAE e per conoscenza al comune di Fidenza, acquisita con protocollo comunale n.32636;

- alla nota del 1 agosto 2026 prot. n. 36672 in risposta alla nota acquisita al prot. 125994 del 09/07/2026, con la quale l'amministrazione scrivente ha richiesto ad Arpae SAE i pareri di Ausl e Arpae necessari per il rilascio del Permesso di Costruire e del parere comunale per il procedimento di AUA, Arpe SAE trasmette il richiesto parere rilasciato da Ausl Parma con nota prot. 54313 del 14/07/2026, e la relazione tecnica di Arpae APAO ST inerente il procedimento di AUA, emessa con nota prot. 122097 del 03/07/2026;

Considerato che;

l'istanza di autorizzazione ex art. 11 D.Lgs 115/2008, è presentata da Fidenza Energia s.r.l., per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione energia in assetto cogenerativo alimentato a gas

metano di potenza elettrica pari a 1,400 MWe e potenza termica nominale pari a 1,414 MWt, a servizio della centrale “Europa” ubicata nel Comune di Fidenza (PR), in via Palmiro Togliatti SNC c/o Orti Sociali,;

la società Fidenza Energia, concessionaria per conto del Comune di Fidenza del servizio di Teleriscaldamento urbano, prima TLR Fidenza s.r.l., ha un programma di estensione della rete di teleriscaldamento a gran parte del tessuto urbano di Fidenza. Con tale estensione di rete e l’allacciamento di ulteriori 15MW di potenza presso le utenze (attualmente alimentata con singole caldaie a GAS metano), l’attuale configurazione della centrale risulta insufficiente per poter soddisfare la futura richiesta termica e pertanto si rende necessario procedere ad un potenziamento dell’impianto;

il progetto prevede la sostituzione di tre dei generatori esistenti con generatori di pari tipologia ma con potenza decisamente superiore e consiste nel dismettere completamente le due unità cogenerative attualmente installate, di potenza elettrica 199kWe (potenza introdotta 553 kW/cad.) sostituendole con due nuove unità cogenerative da 700kWe e 707kWt (con potenza introdotta di 1.671 kW/cad.), costituite da motori endotermici MANN E3872LE201 di tipo stazionario alimentati a gas metano di rete. Allo stesso modo, verrà dismessa la caldaia a gas con potenza al focolare di 298kW per installare una nuova caldaia a gas metano di rete di potenza al focolare pari a 5.800kW. Il progetto prevede poi anche la sostituzione della pompa di calore geotermica attualmente installata di potenza termica resa paria a 224 kWt, con due pompe di calore di nuova generazione con potenza termica resa di 507k/cad.;

l'autorizzazione paesaggistica n. 6/AUT026 del 9 luglio 2026 sono stati autorizzati i lavori in conformità al progetto presentato da Maiolini Gianluca Mario, in qualità di legale rappresentante della ditta Fidenza Energia srl, per interventi sul prospetto est e sud e in copertura per la creazione di nuovi camini e sostituzione di uno esistente della centrale di cogenerazione avendo acquisito il relativo parere il 2 luglio 2026 assunto al protocollo n. 30878 della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza ;

Premesso che:

- la nuova istanza di modifica presentata dall'azienda in oggetto, nella persona di Maiolini Gianluca Mario, in qualità di legale rappresentante della ditta Fidenza Energia srl i cui dati sono depositati agli atti, con sede legale a Borgaro Torinese (TO) in via Tetti dell'Oleo n. 17/25, per lo stabilimento sito a Fidenza in via Togliatti relativa all'impianto della centrale di teleriscaldamento a servizio del Q.re Europa che si configura come centrale di geotermica e cogenerativa destinata alla produzione di energia elettrica e di calore a servizio della rete di teleriscaldamento urbano, è finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione unica ambientale per i titoli abilitativi riguardanti le matrici emissioni in atmosfera prettamente di competenza di ARPAE–SAC e rumore, prettamente di competenza comunale;

con atto di adozione e rilascio di AUA emesso da Arpae con Determinazione n. DET-AMB-2024-3571 del 26/06/2024 è stata autorizzata l’impresa Fidenza Energia S.r.l. per lo stabilimento sito in Comune di Fidenza (PR), Via Palmiro Togliatti, comprende i seguenti titoli abilitativi settoriali:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e smi;
- comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all’art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

con atto di adozione e rilascio di AUA emesso da Arpae con Determinazione n. DET-AMB-2025-6254 del 03/11/2025 è stata autorizzata la modifica non sostanziale dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) all’impresa Fidenza Energia S.r.l. per lo stabilimento sito in Comune di Fidenza (PR), Via Palmiro Togliatti snc;

- in merito alla matrice scarichi dall'insediamento si originano reflui domestici provenienti dai servizi igienici che non rientrano nel campo d'applicazione del dpr 59/2013, e, ai sensi del regolamento del servizio di fognatura e depurazione, questi sono classificati domestici di CLASSE A, quindi sempre ammessi nel rispetto del predetto regolamento, e non necessitano di rilascio di autorizzazione in forma espressa;

- in merito alla matrice rumore, ARPAE, Area Prevenzione Ambientale Ovest, con nota pervenuta il 3 agosto 2026, prot. n. 36700, parte integrante del presente parere, esaminata la valutazione di impatto acustico redatta da personale con qualifica di TCA nella quale si evince che, sulla base dei rilievi fonometrici eseguiti e delle valutazioni previsionali basate sul calcolo della propagazione del rumore, si ritengono rispettati i limiti assoluti e differenziali del rumore immesso nell'ambiente abitativo dei ricettori individuati a seguito della lavorazione svolta dalla Ditta in esame, esprime parere favorevole all'intervento nel rispetto delle condizioni operative previste dal Tecnico estensore della valutazione acustica. Nel contempo Arpae propone una valutazione strumentale post-operam al fine di verificare la correttezza dei valori restituiti dal modello matematico previsionale.
- l'area interessata dall'attività in questione è ascrivibile alla classe III (area di tipo misto) del Piano di Classificazione Acustica approvato, unitamente al Piano Strutturale Comunale (PSC) e al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 91 del 21/12/2017;

Con la presente si comunica, per le motivazioni espresse in premessa, che non si evidenziano elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza e si esprime parere favorevole sulla matrice ambientale oggetto dell'istanza, con le seguenti prescrizioni:
- dovrà essere verificata la rumorosità qualora siano attivate nuove previsioni impiantistiche e ove l'attività comporti emissioni di rumore superiore ai limiti stabiliti dal documento di zonizzazione acustica vigente e adottato, è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'art. 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- dovrà essere presentata una valutazione strumentale post-operam al fine di verificare la correttezza dei valori restituiti dal modello matematico previsionale.

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE
Arch. Alberto Gilioli
Documento firmato digitalmente ai sensi del DPR 28/12/2000, n. 445 e del D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e norme collegate; sostituisce il testo cartaceo e la firma olografa



Firmato digitalmente da:
GILIOLI ALBERTO
Firmato il 05/08/2026 09:50
Seriale Certificato: 5102802
Valido dal 18/11/2025 al 18/11/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Inviata tramite posta interna

Arpae – SAEPR
Servizio Autorizzazioni Ambientali ed Energia di Parma

Oggetto: Istanza di Modifica di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59.
Relazione Tecnica

Ditta: **Fidenza Energia S.r.l.**
sede legale in via Tetti dell'Oleo n. 17/25, Comune di Borgaro Torinese (Torino)
u.o. c/o Centrale Cogenerativa Geotermica posta nel quartiere Europa in via Togliatti Snc c/o Orti Sociali, Comune di Fidenza (Parma)

Dall'esamina della documentazione relativa all'istanza di modifica AUA presentata dalla Ditta in oggetto di seguito si esprime la valutazione di competenza per la matrice emissioni in atmosfera.

Considerato che:

1. la Ditta risulta essere autorizzata alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 comma 1 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. (rif. DET-AMB-2025-6254 del 03/11/2025 e s.m.i.);
2. di tale autorizzazione si richiede modifica per sostituzione/implementazione degli impianti termici a fronte dell'estensione della rete di teleriscaldamento;
3. l'attività industriale prevede **"produzione di calore ed energia elettrica finalizzati al servizio di teleriscaldamento urbano"**;
4. è stato verificato che le emissioni rispettano quanto stabilito dalla Determinazione n. 4606/1999 -CRIAER- ricompresi nel Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030);
5. l'istanza è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma"
6. si prende atto della presenza di due condotte per la ventilazione forzata dei box dei motori dei cogeneratori per garantire una corretta dissipazione del calore disperso dai motori stessi e di n. 4 punti di espulsione in facciata EST dell'aria (ambiente) di ricambio dai locali pompe di calore;

si ritiene che

la Ditta **Fidenza Energia S.r.l.**, il cui Gestore è Maiolini Gianluca Mario, con sede legale in via Tetti dell'Oleo n. 17/25 nel Comune di Borgaro Torinese (Torino) e u.o. c/o Centrale cogenerativa geotermica posta nel quartiere Europa in via Togliatti snc % Orti Sociali nel Comune di Fidenza (Parma), debba rispettare tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5), 14) del D.Lgs 152/06 e s.m.i., subordinandola alle seguenti ulteriori disposizioni:

arpa.Arpae Emilia-Romagna - Prot. 03/07/2026.0122097.I

EMISSIONE E1: - “Cogeneratore a gas metano con potenzialità pari a 1.671 kW” (emissione modificata)

Gli effluenti gassosi provenienti dal generatore denominato COGE1 devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati in atmosfera. I gas di scarico prodotti dall’impianto subiscono un processo di abbattimento con catalizzatore ossidante e SCR (Selective Catalytic Reduction).

È presente un monitoraggio in continuo della concentrazione di NO_x, temperatura gas di scarico, pressioni di aria e urea (attraverso sensori di pressione e temperatura dedicati), con comando automatico della pompa dosatrice a membrana a solenoide. Sono presenti valvole di commutazione per il lavaggio e raffreddamento linea urea con aria e serbatoio dell’aria per lo scarico sicuro della linea.
Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Durata ore/anno	4.960	h
Altezza minima	12,4	m
Materiale particellare	50	mg/Nm^3
Ossidi di azoto (espressi come NO_2)	95	mg/Nm^3
Ossido di carbonio	240	mg/Nm^3
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 15% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

Visto le modifiche apportate alla Parte Quinta del D.Lgs 152/2006 s.m.i., dal D.Lgs 183/2017, tale impianto si configura come nuovo medio impianto di combustione, pertanto come prescritto dal comma 1 dell'art. 294 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., l'impianto deve essere dotato, ove tecnicamente possibile, di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.

EMISSIONE E2: - “Cogeneratore a gas metano con potenzialità pari a 1.671 kW” (emissione modificata)

Gli effluenti gassosi provenienti dal generatore denominato COGE2 devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati in atmosfera. I gas di scarico prodotti dall’impianto subiscono un processo di abbattimento con catalizzatore ossidante e SCR (Selective Catalytic Reduction).

E' presente un monitoraggio in continuo della concentrazione di NO_x, temperatura gas di scarico, pressioni di aria e urea (attraverso sensori di pressione e temperatura dedicati), con comando automatico della pompa dosatrice a membrana a solenoide. Sono presenti valvole di commutazione per il lavaggio e raffreddamento linea urea con aria e serbatoio dell'aria per lo scarico sicuro della linea.
Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Durata ore/anno	4.960	h
Altezza minima	12,4	m
Materiale particellare	50	mg/Nm^3
Ossidi di azoto (espressi come NO_2)	95	mg/Nm^3
Ossido di carbonio	240	mg/Nm^3
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 15% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

Visto le modifiche apportate alla Parte Quinta del D.Lgs 152/2006 s.m.i., dal D.Lgs 183/2017, tale impianto si configura come nuovo medio impianto di combustione, pertanto come prescritto dal comma 1 dell'art. 294 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., l'impianto deve essere dotato, ove tecnicamente possibile, di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.

EMISSIONE E3: - "Caldaia a gas metano con potenzialità pari a 5.800 kW"
(emissione modificata)

Gli effluenti gassosi provenienti dalla caldaia denominata C2 devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati in atmosfera.
Tale caldaia ha funzione di backup e di integrazione.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Altezza minima	12,4	m
Ossidi di azoto (espressi come NO_2)	100	mg/Nm^3
Ossido di carbonio	100	mg/Nm^3
Periodicità controllo	Vedi nota*	

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.
*Considerato che tale impianto svolge la funzione di sistema di backup il controllo dovrà essere svolto come di seguito riportato: • Secondo quanto previsto dalll'art. 273-bis comma 16 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., l'autorizzazione dello stabilimento in cui sono ubicati medi impianti di combustione nuovi che non sono in funzione per più di 500 ore operative all'anno, calcolate in media mobile su un periodo di tre anni, può esentare tali impianti dall'applicazione dei pertinenti valori limite previsti all'allegato I alla Parte Quinta. • Entro il 1° marzo di ogni anno, a partire dall'anno civile successivo a quello di rilascio dell'autorizzazione, il Gestore presenta all'autorità competente, ai fini del calcolo della media mobile, la registrazione delle ore operative utilizzate nell'anno precedente. • in caso di previsione di funzionamento in emergenza per tempi pari o superiori a 500 ore nell'arco dell'anno dovrà essere effettuata almeno una verifica dei limiti imposti.

Visto le modifiche apportate alla Parte Quinta del D.Lgs 152/2006 s.m.i., dal D.Lgs 183/2017, tale impianto si configura come nuovo medio impianto di combustione, pertanto come prescritto dal comma 1 dell'art. 294 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., l'impianto deve essere dotato, ove tecnicamente possibile, di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.

EMISSIONE E4: - "Caldaia a gas metano con potenzialità pari a 2.995 kW"

Gli effluenti gassosi provenienti dalla caldaia denominata GEN1 devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati in atmosfera.
Tale caldaia ha funzione di backup e di integrazione.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Altezza minima	12,4	m
Ossidi di azoto (espressi come NO_2)	100	mg/Nm^3
Ossido di carbonio	100	mg/Nm^3
Periodicità controllo	Vedi nota*	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		
*Considerato che tale impianto svolge la funzione di sistema di backup il controllo dovrà essere svolto come di seguito riportato: • Secondo quanto previsto dalll'art. 273-bis comma 16 del DLgs 152/06 e s.m.i., l'autorizzazione dello stabilimento in cui sono ubicati medi impianti di combustione nuovi che non sono in funzione per più di 500 ore operative all'anno, calcolate in media mobile su un periodo di tre anni, può esentare tali impianti dall'applicazione dei pertinenti valori limite previsti all'allegato I alla Parte Quinta. • Entro il 1° marzo di ogni anno, a partire dall'anno civile successivo a quello di rilascio		

dell'autorizzazione, il Gestore presenta all'autorità competente, ai fini del calcolo della media mobile, la registrazione delle ore operative utilizzate nell'anno precedente.
- in caso di previsione di funzionamento in emergenza per tempi pari o superiori a 500 ore nell'arco dell'anno dovrà essere effettuata almeno una verifica dei limiti imposti.

Visto le modifiche apportate alla Parte Quinta del D.Lgs 152/2006 s.m.i., dal D.Lgs 183/2017, tale impianto si configura come nuovo medio impianto di combustione, pertanto come prescritto dal comma 1 dell'art. 294 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., l'impianto deve essere dotato, ove tecnicamente possibile, di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto, si intendono stabiliti come medie orarie.

Vista la tecnologia dell'impianto, per l' **emissioni E1 - E2** si ritiene che:

- la **messa in esercizio dell'impianto** (accensione dell'impianto) debba essere comunicata con un anticipo di almeno 15 gg;
- terminata la fase di messa a punto e collaudo, che deve avere una durata non superiore a 5 giorni, il Gestore procede alla messa a regime degli impianti;
- il periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto (art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) è valutato pari a 10 giorni. Il numero di campionamenti ed analisi alle emissioni, quale strumento di controllo, dovrà essere pari a tre, distribuiti su tale periodo, e dovranno essere rappresentativi cadauno di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto;
- entro la data fissata in autorizzazione il Gestore comunica i dati relativi ai controlli svolti.

I monitoraggi da effettuarsi, ai sensi dell'art. 269 comma 4 b) D.Lgs 152/06 e s.m.i., alla emissione E1- E2 debbono avere una periodicità annuale**.**

Per l'emissione modificata E3 e l'emissione E4, già a regime, il Gestore dovrà mantenere la documentazione attestante il rispetto dei prescritti limiti a disposizione degli organi di controllo.

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale:	Fidenza Energia S.r.l.
Partita IVA/Codice fiscale:	02817810340
Sede legale:	via Tetti dell'Oleo n. 17/25, Borgaro Torinese (Torino)

Gestore:	Maiolini Gianluca Mario
Sede locale impianti:	via Togliatti snc % Orti Sociali, Fidenza (Parma)
Lat:	582892.10 E
Long:	4967206.50 N
Attività sede locale (C.C.I.A.):	Produzione di calore ed energia elettrica finalizzati al servizio di teleriscaldamento urbano
Settore attività CRIAER:	-
Indicatori di attività	
Indicatore 1:	Quantità annua di produzione di Energia Termica, Energia Elettrica e Acqua calda
Parametri di esercizio	
Giorni/anno funzionamento:	365
Altezza media sbocco emissione:	12,4 m
Temperatura media emissioni:	180 °C
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni	
PM (Materiale Particellare):	1.629 kg/anno
Ossidi di azoto (NO_x):	3.095 kg/anno
Monossido di carbonio (CO):	7.818 kg/anno
Biossido di carbonio (CO_2):	8.313.447 kg/anno

L'ispettore
Cristina Bazzini

Il Responsabile del Servizio Territoriale di Parma
Giacomo Pagliccia

Documento firmato digitalmente

Sinadoc:10348/2026

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Prevenzione Ambientale Ovest - Servizio Territoriale di Parma -
via Spalato, 2 | Cap 43125 | tel +39 0521/976111 | PEC: parma@pec.arpae.it

Sede legale: via Po 5, 40139 Bologna | tel. 051 6223811| PEC:dirgen@pec.arpae.it| P.IVA 04290860370

ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia - Romagna

*** * ***

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-4429 del 11/08/2026
Oggetto	DPR 59/2013 E SMI: MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RELATIVA ALLO STABILIMENTO/IMPIANTO LOCALIZZATO NEL COMUNE DI FIDENZA (PR) VIA PALMIRO TOGLIATTI SNC RICHIESTA DALL'IMPRESA FIDENZA ENERGIA SRL PER L'ATTIVITA' DI IMPIANTO DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA E TERMICA FINALIZZATI AL SERVIZIO DI TELERISCALDAMENTO URBANO ALL'INTERNO DI UNA AUTORIZZAZIONE UNICA AI SENSI DELL'ART. 11 DEL DLGS 115/2008 E SMI - PRATICA SINADOC 2026-10348
Proposta	n. PDET-AMB-2026-4626 del 11/08/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Parma
Responsabile adottante	BEATRICE ANELLI

Questo giorno undici AGOSTO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente diventato a far data dal 01/03/2026 Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Parma (SAE PR) - spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

PREMESSO che:

la Ditta FIDENZA ENERGIA SRL risulta autorizzata con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2024-3571 del 26/06/2024 per i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);

con determinazione Dirigenziale DET-AMB-2025-6254 del 03/11/2025 è stata modificata in modo non

sostanziale l'AUA rilasciata con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2024-3571 del 26/06/2024;

VISTA:

l'istanza acquisita da ARPAE SAE PR con protocolli n. PG/2026/46497 del 12/03/2026, PG/2026/46501 del 12/03/2026, PG/2026/46507 del 12/03/2026, PG/2026/46509 del 12/03/2026 e PG/2026/46514 del 12/03/2026 – pratica Sinadoc 2026-10348 – ricompresa all'interno di una AU ai sensi del Dlgs 115/08 e smi dal legale rappresentante/Amministratore unico dell'impresa FIDENZA ENERGIA SRL (PIVA 02817810340), con sede legale nel comune di Borgo Torinese (TO) in via Tetti dell'Oleo, 17/25 per la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di "Produzione di energia elettrica e termica finalizzati al servizio di teleriscaldamento urbano" svolta presso l'impianto ubicato in via Palmiro Togliatti SNC c/o Orti sociali comune di Fidenza (PR) con la quale la Ditta richiede la modifica dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);

e il proseguimento senza modifiche dei seguenti titoli abilitativi settoriali: (inserire quello di nostro interesse)

- Autorizzazione allo scarico acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/06 (articoli 124 e 125);

DATO ATTO che l'attività non è assoggettata alla VIA ai sensi del Codice dell'ambiente

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. n. 152/2006 e smi recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V";
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER) DGR N. 4606/1999;
- DECRETO ODORI decreto direttoriale MASE 309-28/06/2023

Impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- DPR 227/2011 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.” CAPO III ART. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

RILEVATO CHE:

l’AUA di cui all’oggetto è ricompresa nella “*Procedura ai sensi del D.Lgs. 115/08 art. 11 - L. 241/90 per il rilascio di Autorizzazione per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione energia in assetto cogenerativo alimentato a gas metano a servizio della centrale “Europa” ubicata nel Comune di Fidenza (PR), in via Palmiro Togliatti SNC c/o Orti Sociali. Presentata da Fidenza Energia s.r.l.*”

CONSIDERATO che dall’istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi emerge quanto segue:

a seguito della verifica di correttezza formale e completezza documentale ex art. 4 commi 1 e 2 d.P.R. 59/2013, la documentazione a completamento richiesta telematicamente da ARPAE SAE PR – Unità Energia e Territorio, con Prot. n. 20.03.2026.0051761.U e contenente anche la dichiarazione di variazione del legale rappresentante, veniva trasmessa ad Arpae dall’impresa istante, ed acquisita poi con prot. n. PG/2026/55312 del 25/03/2026 agli atti di ARPAE consentendo l’avvio della decorrenza dei termini istruttori con prot. n. 02.04.2026.0061578.U

ARPAE SAE PR - Unità Energia e Territorio a seguito della verifica di completezza documentale dell’istanza e della correttezza formale, con prot. n. 02.04.2026.0061578.U indiceva la conferenza dei servizi decisoria “semplificata” ai sensi dell’art.14-bis l.241/90, come previsto dall’art.4 comma 7 del d.P.R. 59/2013,

con prot. n. 27.04.2026.0076862.U ARPAE SAE PR – Unità Energia e Territorio comunicava all’impresa la necessità di integrazioni documentali/informative con contestuale sospensione dei termini richieste dagli enti partecipanti alla conferenza, per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria;

l’impresa trasmetteva ad Arpae le integrazioni richieste e le inoltrava a tutti gli Enti con prot. n. 11.06.2026.016265.U con contestuale ripresa dei termini istruttori;

La Ditta trasmetteva le integrazioni volontarie acquisite in data 08/07/2026 prot, n. PG/2026/124888 e in data 03/07/2026 prot. n. PG/2026/140759;

DATO ATTO che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli con prescrizioni funzionali all'adozione dell'AUA di seguito indicati:

- Relazione tecnica di APAO Area Prevenzione Ambientale Ovest – Sede di Parma in merito alle emissioni in atmosfera prot. n. 03.07.2026.0122097.I, depositata agli atti:
- parere favorevole del Comune di Fidenza in merito alla compatibilità urbanistica dell'insediamento acquisito a protocollo Arpae PG/2026/125994 del 09/07/2026, depasitato agli atti;
- Parere favorevole con prescrizioni del Comune di Fidenza in merito alla matrice rumore, comprensivo del parere di APAO Area Prevenzione Ambientale Ovest – Sede di Parma acquisito a protocollo Arpae PG/2026/143945 del 05/08/2026, depositato agli atti;

CONSIDERATO inoltre che:

per la matrice scarichi idrici la Ditta ha dichiarato *"l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo come descritto nella sezione 6.1 "Autorizzazioni e titoli ambientali ex art. 3 DPR 59/2013" relativamente agli scarichi di acque reflue"* e precisamente che *"**il nuovo assetto impiantistico della centrale di produzione "Europa" (…) non comporta la variazione sulla tipologia e caratteristiche degli scarichi già autorizzati** con provvedimento AUA N. DET-AMB-2024-3571 del 26/06/2024. In particolare, si conferma che le acque prelevate dai pozzi saranno reimmesse nel sottosuolo con un gradiente termico di progetto di 4.5° (13.5°- > 9°), in conformità a quanto disposto nel sopra citato provvedimento autorizzativo*"

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione della modifica e contestuale voltura per variazione del legale rappresentante dell'AUA a favore dell'Impresa FIDENZA ENERGIA SRL per l'esercizio dell'attività di Produzione di energia elettrica e termica finalizzati al servizio di teleriscaldamento urbano da realizzare in via Palmiro Togliatti SNC c/o Orti sociali comune di Fidenza (PR), che sarà rilasciata nell'ambito del procedimento di AU;

VISTA la Determina Dirigenziale DET-2026-277 del 15.04.2026, di conferimento dell'incarico dirigenziale dell'Unità di Staff del Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Parma (ARPAE SAE PR) alla Dott.ssa Beatrice Anelli.

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Elisabetta Ardesi dell'attuale Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Parma (SAE PR);

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI PRENDERE ATTO ai sensi del DPR 59/2013 della voltura per modifica del legale rappresentante / amministratore unico di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) (Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2024-3571 del 26/06/2024 e smi), a favore dell'Impresa FIDENZA ENERGIA SRL (PIVA 02817810340) in persona del suo Rappresentante pro tempore, i cui dati sono depositati agli atti, per lo stabilimento in via Palmiro Togliatti SNC c/o Orti sociali comune di Fidenza (PR);

Evidenziando che:

- l'Autorizzazione Unica Ambientale e intestata a: FIDENZA ENERGIA SRL (PIVA 02817810340);
- la sede legale è ubicata in comune di Borgo Torinese (TO) in via Tetti dell'Oleo, 17/25;
- il nominativo del gestore/legale rappresentante pro tempore e depositato agli atti;

2. DI ADOTTARE ai sensi del DPR 59/2013 la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore dell'Impresa FIDENZA ENERGIA SRL (PIVA 02817810340) in persona del suo Rappresentante pro tempore, per lo stabilimento in via Palmiro Togliatti SNC c/o Orti sociali comune di Fidenza (PR), che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/ SETTORE AMBIENTALE	**Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. 59/2013**	**Ente Competente**
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	ARPAE
Rumore	Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95	Comune

3. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 2 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- *"Allegato C Emissioni" con acclusa planimetria di riferimento;*
- *Allegato E Rumore;*

4. DI DARE ATTO che la presente determina:

- deve confluire nell'autorizzazione Unica rilasciata ai sensi del Dlgs 115/08 e smi ;

- acquista efficacia costitutiva (L. 241/1990 articolo 21-quater) dal giorno di rilascio dell'Autorizzazione Unica rilasciata ai sensi del D.Lgs 115/08 e smi da parte di Arpae;
- integra per quanto non espressamente indicato dal presente atto la determinazione rilasciata da ARPAE n. DET-AMB-2024-3571 del 26/06/2024 e smi;

5. DI DARE ATTO, altresì, che , il rilascio del presente atto non modifica i termini di vigenza dell'AUA definiti con il rilascio della determinazione DET-AMB-2024-3571 del 26/06/2024 e che la domanda di rinnovo deve essere presentata all'autorità competente almeno 6 mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del DPR 59/2013 e smi.

6. che il provvedimento di AUA sarà rilasciato ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;

7. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

8. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

9. DI DARE ATTO che la presente Determina Dirigenziale viene ricompresa nell'Autorizzazione Unica rilasciata ai sensi del D Lgs 115/08 e smi, parte integrante e sostanziale della stessa AU, assumendo efficacia dalla data di rilascio della suddetta determinazione dirigenziale.

10. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale ARPAE di Parma per il seguito di competenza;

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAE territorialmente competente;
- Il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia

avuto piena conoscenza.

Istruttore di riferimento: Silvia Spagnoli

Dirigente
Responsabile Unità di Staff
Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Parma
D.ssa Beatrice Anelli
(firmato digitalmente)

ALLEGATO C

Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi

Parti tecniche	Elementi caratterizzanti
INTRODUZIONE	Pratica Sinadoc 2026-10348 FIDENZA ENERGIA SRL in via Palmiro Togliatti SNC c/o Orti sociali comune di Fidenza (PR)
ULTERIORI RIFERIMENTI NORMATIVI (inserire normativa tecnica non riportata nel provvedimento)	Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024 n. 152 "Decisione sulle osservazioni pervenute e approvazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030). (Delibera di Giunta n. 2005 del 20 novembre 2023)*";*
PARTE DESCRITTIVA	1. la Ditta risulta essere autorizzata alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 comma 1 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2024-3571 del 26/06/2024 e smi; 2. di tale autorizzazione si richiede modifica per sostituzione/implementazione degli impianti termici a fronte dell'estensione della rete di teleriscaldamento; 3. l'attività industriale prevede **"produzione di calore ed energia elettrica finalizzati al servizio di teleriscaldamento urbano"**; 4. è stato verificato che le emissioni rispettano quanto stabilito dalla Determinazione n. 4606/1999 -CRIAER- ricompresi nel Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030); 5. l'istanza è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma" 6. si prende atto della presenza di due condotte per la ventilazione forzata dei box dei motori dei cogeneratori per garantire una corretta dissipazione del calore disperso dai motori stessi e di n. 4 punti di espulsione in facciata EST dell'aria (ambiente) di ricambio dai locali pompe di calore;

PRESCRIZIONI E INDICAZIONI

EMISSIONE E1: - "Cogeneratore a gas metano con potenzialità pari a 1.671 kW"

(emissione modificata)

Gli effluenti gassosi provenienti dal generatore denominato COGE1 devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati in atmosfera. I gas di scarico prodotti dall'impianto subiscono un processo di abbattimento con catalizzatore ossidante e SCR (Selective Catalytic Reduction).

È presente un monitoraggio in continuo della concentrazione di NO_x, temperatura gas di scarico, pressioni di aria e urea (attraverso sensori di pressione e temperatura dedicati), con comando automatico della pompa dosatrice a membrana a solenoide. Sono presenti valvole di commutazione per il lavaggio e raffreddamento linea urea con aria e serbatoio dell'aria per lo scarico sicuro della linea.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Durata ore/anno	4.960	h
Altezza minima	12,4	m
Materiale particellare	50	mg/Nm^3
Ossidi di azoto (espressi come NO_2)	95	mg/Nm^3
Ossido di carbonio	240	mg/Nm^3
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 15% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

Visto le modifiche apportate alla Parte Quinta del D.Lgs 152/2006 s.m.i., dal D.Lgs 183/2017, tale impianto si configura come nuovo medio impianto di combustione, pertanto come prescritto dal comma 1 dell'art. 294 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., l'impianto deve essere dotato, ove tecnicamente possibile, di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.

EMISSIONE E2: - "Cogeneratore a gas metano con potenzialità pari a 1.671 kW"

(emissione modificata)

Gli effluenti gassosi provenienti dal generatore denominato COGE2 devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati in atmosfera. I gas di scarico prodotti dall'impianto subiscono un processo di abbattimento con catalizzatore ossidante e SCR (Selective Catalytic Reduction).

E' presente un monitoraggio in continuo della concentrazione di NO_x, temperatura gas di scarico, pressioni di aria e urea (attraverso sensori di pressione e temperatura dedicati), con comando automatico della pompa dosatrice a membrana a solenoide. Sono presenti valvole di commutazione per il lavaggio e raffreddamento linea urea con aria e serbatoio dell'aria per lo scarico sicuro della linea.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Durata ore/anno	4.960	h
Altezza minima	12,4	m
Materiale particellare	50	mg/Nm^3
Ossidi di azoto (espressi come NO_2)	95	mg/Nm^3
Ossido di carbonio	240	mg/Nm^3
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 15% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

Visto le modifiche apportate alla Parte Quinta del D.Lgs 152/2006 s.m.i., dal D.Lgs 183/2017, tale impianto si configura come nuovo medio impianto di combustione, pertanto come prescritto dal comma 1 dell'art. 294 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., l'impianto deve essere dotato, ove tecnicamente possibile, di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.

EMISSIONE E3: - "Caldaia a gas metano con potenzialità pari a 5.800 kW"

(emissione modificata)

Gli effluenti gassosi provenienti dalla caldaia denominata C2 devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati in atmosfera.

Tale caldaia ha funzione di backup e di integrazione.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Altezza minima	12,4	m
Ossidi di azoto (espressi come NO_2)	100	mg/Nm^3
Ossido di carbonio	100	mg/Nm^3
Periodicità controllo	Vedi nota*	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		
*Considerato che tale impianto svolge la funzione di sistema di backup il controllo dovrà essere svolto come di seguito riportato: ● Secondo quanto previsto dalll'art. 273-bis comma 16 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., l'autorizzazione dello stabilimento in cui sono ubicati medi impianti di combustione nuovi che non sono in funzione per più di 500 ore operative all'anno, calcolate in media mobile su un periodo di tre anni, può esentare tali impianti dall'applicazione dei pertinenti valori limite previsti all'allegato I alla Parte Quinta. ● Entro il 1° marzo di ogni anno, a partire dall'anno civile successivo a quello di rilascio dell'autorizzazione, il Gestore presenta all'autorità competente, ai fini del calcolo della media mobile, la registrazione delle ore operative utilizzate nell'anno precedente. ● in caso di previsione di funzionamento in emergenza per tempi pari o superiori a 500 ore nell'arco dell'anno dovrà essere effettuata almeno una verifica dei limiti imposti.		

Visto le modifiche apportate alla Parte Quinta del D.Lgs 152/2006 s.m.i., dal D.Lgs 183/2017, tale impianto si configura come nuovo medio impianto di combustione, pertanto come prescritto dal comma 1 dell'art. 294 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., l'impianto deve essere dotato, ove tecnicamente possibile, di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.

EMISSIONE E4: - "Caldaia a gas metano con potenzialità pari a 2.995 kW"

Gli effluenti gassosi provenienti dalla caldaia denominata GEN1 devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati in atmosfera.

Tale caldaia ha funzione di backup e di integrazione.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Altezza minima	12,4	m
Ossidi di azoto (espressi come NO_2)	100	mg/Nm^3
Ossido di carbonio	100	mg/Nm^3
Periodicità controllo	Vedi nota*	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		
*Considerato che tale impianto svolge la funzione di sistema di backup il controllo dovrà essere svolto come di seguito riportato: ● Secondo quanto previsto dalll'art. 273-bis comma 16 del DLgs 152/06 e s.m.i., l'autorizzazione dello stabilimento in cui sono ubicati medi impianti di combustione nuovi che non sono in funzione per più di 500 ore operative all'anno, calcolate in media mobile su un periodo di tre anni, può esentare tali impianti dall'applicazione dei pertinenti valori limite previsti all'allegato I alla Parte Quinta.		

- Entro il 1° marzo di ogni anno, a partire dall'anno civile successivo a quello di rilascio dell'autorizzazione, il Gestore presenta all'autorità competente, ai fini del calcolo della media mobile, la registrazione delle ore operative utilizzate nell'anno precedente.
- in caso di previsione di funzionamento in emergenza per tempi pari o superiori a 500 ore nell'arco dell'anno dovrà essere effettuata almeno una verifica dei limiti imposti.

Visto le modifiche apportate alla Parte Quinta del D.Lgs 152/2006 s.m.i., dal D.Lgs 183/2017, tale impianto si configura come nuovo medio impianto di combustione, pertanto come prescritto dal comma 1 dell'art. 294 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., l'impianto deve essere dotato, ove tecnicamente possibile, di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto, si intendono stabiliti come medie orarie.

Vista la tecnologia dell'impianto, **per le emissioni E1 ed E2** si ritiene che:

- la **messa in esercizio dell'impianto** (accensione dell'impianto) debba essere comunicata ad Arpae APA, Arpae SAE PR e Comune con un anticipo di 15 giorni;
- terminata la fase di messa a punto e collaudo, che deve avere una durata non superiore a 5 giorni, il Gestore procede alla messa a regime degli impianti;
- il periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto (art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) è valutato pari a 10 giorni. Il numero di campionamenti ed analisi alle emissioni, quale strumento di controllo, dovrà essere pari a tre, distribuiti su tale periodo, e dovranno essere rappresentativi cadauno di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto;
- i dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originanti **le emissioni E1 ed E2** dovranno essere inviati ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma entro 30 giorni dalla data di messa a regime e non oltre;
- **il termine ultimo per la comunicazione ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originante le emissioni E1 ed E2 è fissato ad un anno dalla data di emissione dell'atto autorizzativo finale di AU;**
- decorso inutilmente il termine ultimo per la comunicazione dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti sopra indicati senza che la Ditta in oggetto abbia realizzato completamente gli impianti autorizzati e, conseguentemente, non abbia attivato tutte o alcune delle suddette emissioni, il presente **si intende decaduto** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate;
- La comunicazione di messa in esercizio degli impianti ed i certificati analitici relativi alla messa a regime degli impianti dovranno essere inviati ad Arpae tramite posta certificata.
- qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAE PR), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata

massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario;

I monitoraggi da effettuarsi, ai sensi dell'art. 269 comma 4 b) D.Lgs 152/06 e s.m.i., alla emissione E1- E2 debbono avere una periodicità annuale**.**

Per l'emissione modificata E3 e l'emissione E4, già a regime, il Gestore dovrà mantenere la documentazione attestante il rispetto dei prescritti limiti a disposizione degli organi di controllo.

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale:	Fidenza Energia S.r.l.
Partita IVA/Codice fiscale:	02817810340
Sede legale:	via Tetti dell'Oleo n. 17/25, Borgaro Torinese (Torino)
Gestore:	Depositato agli atti
Sede locale impianti:	via Togliatti snc % Orti Sociali, Fidenza (Parma)
Lat:	582892.10 E
Long:	4967206.50 N
Attività sede locale (C.C.I.A.):	Produzione di calore ed energia elettrica finalizzati al servizio di teleriscaldamento urbano
Settore attività CRIAER:	-
Indicatori di attività	
Indicatore 1:	Quantità annua di produzione di Energia Termica, Energia Elettrica e Acqua calda
Parametri di esercizio	
Giorni/anno funzionamento:	365
Altezza media sbocco emissione:	12,4 m
Temperatura media emissioni:	180 °C
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni	
PM (Materiale Particellare):	1.629 kg/anno
Ossidi di azoto (NO_x):	3.095 kg/anno
Monossido di carbonio (CO):	7.818 kg/anno
Biossido di carbonio (CO_2):	8.313.447 kg/anno

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di

interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAE PR) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAE PR) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

Per la verifica dei limiti di emissione degli inquinanti sopra indicati, devono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi sotto riportati:

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m3)
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO2	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Anidride Carbonica (CO2)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAE PR), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto;

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, debba essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione. Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare

devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAE PR ed al ST entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAE PR) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni

Resta comunque fermo quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

PLANIMETRIA (da allegare ovvero da richiamare in maniera univoca)	Le emissioni autorizzate vengono contrassegnate, indicate e allo stesso modo numerate, come da planimetria depositata agli atti
ALLEGATO TECNICO	Si allega documentazione inerente le "Indicazioni tecnico-operative per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera"

Nota: Competenza Arpae

Indicazioni tecnico-operative per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera

Referti analitici e registro autocontrollo

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso (O2%,CO2%,CO%,H2O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimarlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

Progettazione del punto di misura e campionamento

Le specifiche riportate in questo paragrafo sono conformi alla normativa attualmente in vigore, in particolare alla norma tecnica UNI EN 15259. Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAE) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità competente al Controllo (Arpae APA)

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.

Nel caso in cui debbano essere determinati i parametri relativi ai microinquinanti organici (diossine PCDD + PCDF, Idrocarburi Policiclici Aromatici IPA, PCB, etc.) o le frazioni fini delle polveri (PM10, PM2.5), dovrà inoltre essere presente almeno un tronchetto di campionamento di 4 pollici con contro flangia con le caratteristiche indicate nella seguente figura

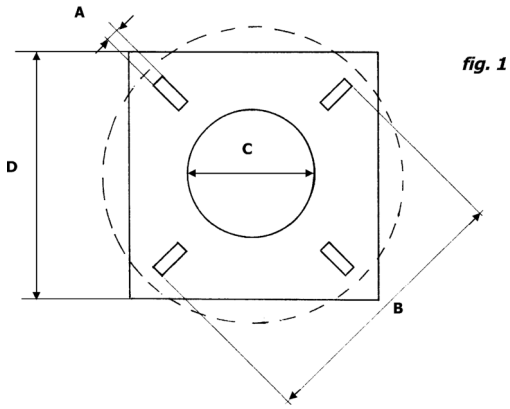


fig. 1

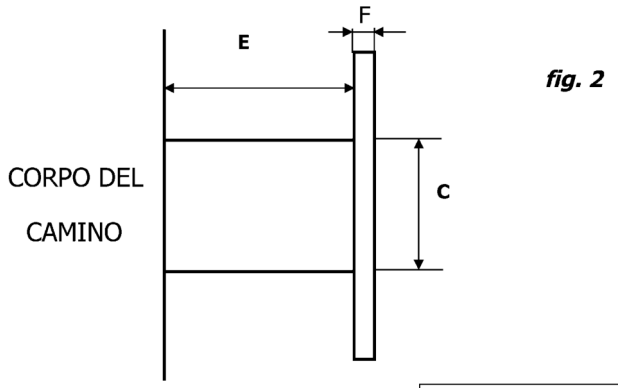


fig. 2

Tronchetto di campionamento necessario per l'utilizzo di sonde isocinetiche combinate e riscaldate per il campionamento di microinquinanti organici. Dettagli costruttivi:

A = 18 mm

B = 180÷230 mm

C > 101 mm

Gli interassi tra due fori opposti (B) devono essere a 90° tra loro e a 45° rispetto all'orizzontale.

Accessibilità dei punti di prelievo

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche.

L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopra elevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs.81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal

pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo	
Quota > 5m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota > 15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

ALLEGATO E

Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11

Parti tecniche	**Elementi caratterizzanti:** la società Fidenza Energia, concessionaria per conto del Comune di Fidenza del servizio di Teleriscaldamento urbano, prima TLR Fidenza s.r.l., ha un programma di estensione della rete di teleriscaldamento a gran parte del tessuto urbano di Fidenza. Con tale estensione di rete e l'allacciamento di ulteriori 15MW di potenza presso le utenze (attualmente alimentata con singole caldaie a GAS metano), l'attuale configurazione della centrale risulta insufficiente per poter soddisfare la futura richiesta termica e pertanto si rende necessario procedere ad un potenziamento dell'impianto. Il progetto prevede la sostituzione di tre dei generatori esistenti con generatori di pari tipologia ma con potenza decisamente superiore e consiste nel dismettere completamente le due unità cogenerative attualmente installate, di potenza elettrica 199k We (potenza introdotta 553 kW/cad.) sostituendole con due nuove unità cogenerative da 700kWe e 707kWt (con potenza introdotta di 1.671 kW/cad.). Verrà dismessa la caldaia a gas con potenza al focolare di 298kW per installare una nuova caldaia a gas metano di rete di potenza al focolare pari a 5.800kW. Il progetto prevede poi anche la sostituzione della pompa di calore geotermica attualmente installata di potenza termica resa paria a 224 kWt, con due pompe di calore di nuova generazione con potenza termica resa di 507k/cad
INTRODUZIONE	Rif. prat. Sinadoc 2026-10348
	FIDENZA ENERGIA SRL in via Palmiro Togliatti SNC c/o Orti sociali comune di Fidenza (PR)
	La Ditta ha presentato "Valutazione di impatto acustico" presentata da un tecnico competente in acustica ambientale. L'area interessata dall'attività in questione è ascrivibile alla Classe III (area di tipo misto) del Piano di Classificazione Acustica approvato, unitamente al Piano Strutturale Comunale (PSC) e al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 21/12/2017
ULTERIORI RIFERIMENTI NORMATIVI: Piano di Classificazione Acustica approvato, unitamente al Piano Strutturale Comunale (PSC); Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 21/12/2017	
PRESCRIZIONI (del Comune)	Il Comune visto anche il parere di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma pervenuto in data 03/08/2026 prot. comunale n. 36700 esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni: · dovranno essere rispettate le condizioni operative previste dal Tecnico estensore della valutazione acustica; · dovrà essere verificata la rumorosità qualora siano attivate nuove previsioni impiantistiche e ove l'attività comporti emissioni di rumore superiore ai limiti stabiliti dal documento di zonizzazione acustica vigente e adottato, è fatto obbligo di presentare la documentazione

	di cui all'art. 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447; · dovrà essere presentata una valutazione strumentale post-operam al fine di verificare la correttezza dei valori restituiti dal modello matematico previsionale;

nota: competenza Comune

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.